



**Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE MARCHE**

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: [www.figcmarche.it](http://www.figcmarche.it)

e-mail: [cr.marche01@lnd.it](mailto:cr.marche01@lnd.it)

pec: [marche@pec.figcmarche.it](mailto:marche@pec.figcmarche.it)

**Stagione Sportiva 2025/2026**

**Comunicato Ufficiale N° 65 del 20/10/2025**

### **CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da  
Avv. Piero Paciaroni – Presidente  
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente  
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente  
Avv. Francesco Paoletti – Componente  
Avv. Francesco Scaloni – Componente

nella riunione del 20 ottobre 2025 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato la seguente decisione

**Reclamo n. 5/CSAT 2025/2026  
Dispositivo n. 5/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 05 promosso dalla società C.S. LORETO A.S.D. in data 14/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 10/12/2025 all'allenatore Sig. BERNABEI GIORDANO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 55 del 10/10/2025, ha emesso il seguente

#### **DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società C.S. LORETO A.S.D.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 ottobre 2025.

Il Relatore  
F.to in originale  
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 20 ottobre 2025**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*

**Reclamo n. 6/CSAT 2025/2026  
Dispositivo n. 6/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 06 promosso dalla società TRODICA CALCIO ASD in data 07/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 26/11/2025 all'allenatore Sig. BURATTI ROBERTO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 47 del 01/10/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica all'allenatore Sig. BURATTI ROBERTO fino al 12/11/2025.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 ottobre 2025.

Il Relatore  
F.to in originale  
Francesco Paoletti

Il Presidente  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 20 ottobre 2025**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE  
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 57- RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE 2025**

**Reclamo n. 2/CSAT 2025/2026  
Decisione n. 2/CSAT 2025/2026**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da  
Avv. Piero Paciaroni – Presidente  
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente  
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente  
Sig. Marco Marconi – Componente  
Avv. Francesco Scaloni – Componente

nella riunione del 13 ottobre 2025 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 02/2025-2026 promosso dalla società A.S.D. CANTERA ADRIATICA in data 30 settembre 2025 avverso l'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00), applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 24 del 23/09/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
  - letti il preannuncio di reclamo ed il ricorso;
  - relatore Piero Paciaroni;
  - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

La ASD CANTERA ADRIATICA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 24 del 23/09/2025 con la quale è stata disposta la sanzione della ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) per la rinuncia a disputare il campionato provinciale Juniores U19 gir. A, chiedendo l'annullamento della stessa o la sua riduzione sulla base del fatto che le è risultato impossibile tesserare un numero sufficiente di calciatori rientranti nella categoria.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile in quanto sono stati presentati tardivamente sia il preannuncio di reclamo che il ricorso.

La reclamante ha preliminarmente inviato in data 28 settembre 2025 un preannuncio di ricorso indirizzato in maniera erranea al " *Giudice Sportivo Territoriale il Comitato Regionale Marche ( o presso la Delegazione Provinciale di (Pesaro) F.I.G.C.-L.N.D- SEGRETERIA* " mediante pec inviata all'indirizzo [pesaro@pec.figcmarche.it](mailto:pesaro@pec.figcmarche.it) , dal quale in data 30 settembre 2025 il preannuncio è stato inviato all'indirizzo della segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale che è il giudice competente a giudicare il reclamo ( vedi art. 76, 1° comma CGS ).

L'art.76 comma 2 del CGS prevede che il preannuncio deve essere inviato entro due giorni dalla pubblicazione della decisione per il cui il preannuncio di ricorso è tardivo, e quindi *tamquam non esset*, in quanto pervenuto alla CSAT il 30 settembre 2025: peraltro sarebbe stato tardivo anche se fosse stato possibile ritenere valido l'invio del 29 settembre 2025 all'indirizzo sbagliato.

Alla luce di ciò, rimane invariato il termine per l'invio del reclamo stabilito in 5 giorni dalla pubblicazione dal 3° comma dello stesso articolo 76 CGS.

A chiarimento, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) l'invio del preannuncio è obbligatorio quando esiste una controparte che ha diritto a partecipare al procedimento ( ad esempio quando si vuole contestare un decisione relativa all'esito di una gara ), mentre non è necessario quando, come in questa fattispecie, si contesta una sanzione in relazione alla quale non esiste un controinteressato;

b) il preannuncio va fatto quando si vogliono richiedere i documenti su cui è fondata la decisione da impugnare e ciò comporta, ai sensi del 5° comma dell'art. 76 CGS, che in tale ipotesi il termine di 5 giorni per depositare il reclamo decorre dalla data di ricevimento dei documenti.

Nella fattispecie in esame il preannuncio, come detto, è tardivo e nemmeno contiene la richiesta di ricevere la documentazione sulla quale è stata deliberata la sanzione per cui il suo invio non ha alcun effetto rispetto alla scadenza del termine per depositare il reclamo che rimane fissato per il giorno lunedì 29 settembre 2025, essendo festivo in quanto domenica il quinto giorno, cioè il 28 settembre 2025.

La reclamante ha inviato in data 30 settembre 2025 il ricorso indirizzato in maniera erranea al " *Giudice Sportivo Territoriale il Comitato Regionale Marche ( o presso la Delegazione Provinciale di (Pesaro) F.I.G.C.-L.N.D- SEGRETERIA* " mediante pec inviata all'indirizzo [pesaro@pec.figcmarche.it](mailto:pesaro@pec.figcmarche.it) , dal quale in data 1° ottobre 2025 il ricorso è stato inviato all'indirizzo della segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale.

Quindi anche il ricorso è tardivo, essendo pervenuto alla CSAT il 1° ottobre 2025, cioè oltre il termine del 29 settembre 2025, ma sarebbe stato tardivo anche nella ipotesi che potesse essere considerato valido l'invio effettuato il giorno 30 settembre 2025.

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto per tardività dalla A.S.D. CANTERA ADRIATICA.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 ottobre 2025.

Il Presidente relatore  
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 19 ottobre 2025

Il Segretario  
Alver Torresi

**Reclamo n. 3/CSAT 2025/2026**  
**Decisione n. 3/CSAT 2025/2026**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

nella riunione del 13 ottobre 2025 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 03 promosso dalla società A.S.D. U.MANDOLESI in data 02/10/2025 avverso le sanzioni sportive della perdita della gara inflitta alla Società A.S.D. U.MANDOLESI, dell'inibizione fino al 05/11/2025 del Dirigente accompagnatore Sig. MARCHIONNI MATTIA, della squalifica per una gara effettiva del calciatore Sig. SILLA LUCA applicate dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n.° 24 Calcio a Cinque del 01/10/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
  - letto il reclamo e la memoria difensiva depositata il 7 ottobre 2025;
  - relatore Spanti Giovanni;
  - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Con reclamo depositato in data 2 ottobre 2025 la ASD U. MANDOLESI ha chiesto l'annullamento delle sanzioni decise con delibera pubblicata sul C.U. n. 24 del 1/10/2025 dal Giudice Sportivo Territoriale del Calcio a 5 che ha inflitto alla reclamante la perdita della gara U.Mandolesi – Futsal Vire Geosistem ASD per 0 a 6, ha squalificato per una gara il calciatore Silla Luca ed ha inibito sino al 5.11.2025 il dirigente accompagnatore per aver il Silla partecipato alla gara in posizione irregolare.

La reclamante ha giustificato la propria richiesta, facendo presente di aver seguito nelle procedure di tesseramento tutte le indicazioni presenti nel portale e che la necessità di depositare *“la dichiarazione del calciatore mai tesserato con Fed. Estera”* è stata segnalata nel portale solo poco prima della gara, e che a suo dire il documento richiesto *“mai fornito in fase di creazione pratica”* era comunque superfluo in quanto l'atleta risulta tesserato con la società da anni a calcio a 11 e la dichiarazione richiesta non sarebbe necessaria in quanto già fornita nei precedenti tesseramenti.

Nella memoria difensiva del 7 ottobre 2025 è stato ribadito quanto esposto nel reclamo, sottolineando che il dirigente accompagnatore era del tutto incolpevole in quanto, ove si ritenesse sussistere un errore, lo stesso sarebbe imputabile solo alla segreteria della società.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile per cui non è possibile esaminare il merito dello stesso.

L'inammissibilità è duplice e deriva dal mancato rispetto di quanto prevede l'art. 76 CGS che al 2° comma prevede l'obbligo di presentare il preannuncio di reclamo quando esiste una controparte che ha diritto a partecipare al procedimento: il reclamo in esame appartiene senz'altro a questa casistica riguardando l'esito di una gara e il mancato inoltro del preannuncio comporta l'inammissibilità del reclamo.

La seconda inammissibilità discende dal mancato invio alla controparte del reclamo, così come dovuto in base al disposto del 3° comma dell'articolo 76 CGS,

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. U.MANDOLESI.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 ottobre 2025.

Il Relatore  
Giovanni Spanti

Il Presidente  
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 19 ottobre 2025

Il Segretario  
Alver Torresi

**Reclamo n. 4/CSAT 2025/2026**  
**Decisione n. 4/CSAT 2025/2026**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

nella riunione del 13 ottobre 2025 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 04 promosso dalla società A.S.D. K SPORT MONTECCHIO GALLO in data 01/10/2025 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara inflitta alla Società A.S.D. K SPORT MONTECCHIO GALLO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 42 del 26/09/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
  - letti il preannuncio di reclamo, il reclamo ed esaminata la documentazione allegata;
  - sentita la reclamante alla richiesta audizione;
  - relatore Francesco Scaloni;
  - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

La ASD K-SPORT Montecchio Gallo ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta con delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 26 settembre 2025 dal Giudice Sportivo che ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara Alma Fano Calcio – K Sport Montecchio Gallo per 3 a 0, la squalifica per una gara del calciatore Bonazzoli Mattia e l'inibizione fino al 22 ottobre 2025 del dirigente accompagnatore per aver fatto partecipare alla gara in posizione irregolare il calciatore Bonazzoli Mattia.

La reclamante ha chiesto l'annullamento della decisione o in estremo subordine l'applicazione della sanzione della ammenda in sostituzione di tutte le altre, sulla base del fatto che tutta la documentazione relativa al tesseramento del Bonazzoli sarebbe stata regolarmente trasmessa e che il

tesseramento si era concluso positivamente senza segnalazione di errore per cui il giocatore era stato schierato nella gara del 20 settembre 2025.

Infatti soltanto in data 23 settembre 2025 sul portale della LND era stato segnalata la irregolarità consistente nel non aver depositato la dichiarazione del calciatore di non aver mai giocato all'estero.

La reclamante quindi ha chiesto l'annullamento delle sanzioni, ritenendo corretto l'utilizzo del calciatore in base a quanto dispongono in merito gli articoli 39 e 42 delle NOIF, facendo riferimento a quanto deciso dal Collegio di Garazia del CONI nella decisione n. 89/2023 prodotta in atti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile per cui non è possibile esaminare il merito dello stesso.

L'inammissibilità è duplice e deriva dal mancato rispetto di quanto prevede l'art. 76 CGS.

Infatti in primo luogo la reclamante ha inviato il preannuncio di reclamo nei termini di legge, ma senza né indirizzarlo né inviarlo alla controparte: il 2° comma della predetta norma prevede l'obbligo di presentare il preannuncio di reclamo quando esiste una controparte che ha diritto a partecipare al procedimento e il reclamo in esame appartiene senz'altro a questa casistica riguardando l'esito di una gara per cui il mancato invio del preannuncio alla controparte comporta l'inammissibilità del reclamo.

La seconda inammissibilità discende dal mancato invio alla controparte del reclamo, così come dovuto in base al disposto del 3° comma dell'articolo 76 CGS.

Infatti il reclamo della ASD KSPORT Montecchio Gallo non risulta essere indirizzato alla controinteressata ALMA FANO CALCIO né risulta essere stato inviato all'indirizzo pec della stessa 700116@pec.figcmarche.it risultante dal sito del C.R. Marche: tale omissione comporta anch'essa la inammissibilità del reclamo.

Va precisato che dalla documentazione prodotta dalla reclamante risulterebbe che il solo reclamo sarebbe stato trasmesso all'indirizzo pec fanocalciossd@pec.it che corrisponde alla società FANO CALCIO SSD, società diversa dalla controinteressata ALMA FANO CALCIO.

### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. K SPORT MONTECCHIO GALLO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 ottobre 2025.

Il Relatore  
Francesco Scaloni

Il Presidente  
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 19 ottobre 2025

Il Segretario  
Alver Torresi

### **Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 20/10/2025**

Il Segretario  
(Angelo Castellana)

Il Presidente  
(Ivo Panichi)